

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SECONDA CIVILE

Il Giudice dott. Luca Giani, nel procedimento promosso da

esperto: d ausiliario: a	RICORRENTE
-richiamato il decreto del 05.07.2024 con il quale, in ordine alla istanza ex art. 22 di azienda, è stata fissata l'udienza del 17.07.2024, nominando ausiliario e a rilevano: termine al 12.07.2024 per parere all'esperto; termine al 15.07.2024 per parere dell'ausiliario;	•
-visto il "parere preliminare" depositato dall'ausiliario in data 10.07.2024 e dalla Cancelleria;	ed acquisito in data odierna
considerate che delle verifiche effettuate dell'envillarie sie in ordine el perimetr	ro/oondizioni dalla proposta

-considerato che dalle verifiche effettuate dall'ausiliario sia in ordine <u>al perimetro/condizioni della proposta di cessione</u> di ramo di azienda pervenuta oggetto dell'istanza, che <u>in ordine alle modalità di selezione</u> del predetto unico offerente sino ad ora individuato, sia opportuno -comunque- far avviare dalla società idonea pubblicità della offerta in esame per la cessione del medesimo ramo di azienda di cui alla offerta, al fine di sondare adeguatamente il mercato;

ritenuto, altresì, necessario, al fine di valutare la serietà dell'offerta pervenuta che venga data esecuzione da parte di del versamento della cauzione su conto di deposito vincolato presso Notaio con mandato irrevocabile a svincolare tale importo a favore della società solamente previa evidenza del positivo raggiungimento di una delle soluzioni di cui all'art. 23 n. 1 CCII, ovvero, della predisposizione di un piano attestato ex art. 56 CCII, ovvero, in ogni altro caso, previa autorizzazione del Giudice Delegato, dando seguito alla dichiarazione di disponibilità in tal senso, inserita al paragrafo 5 della stessa proposta di acquisto;

ritenuto inoltre necessario che <u>l'offerta venga integrata con la previsione che il corrispettivo venga versato dall'offerente (nella misura e nei tempi previsti nel testo dell'offerta) in un conto di deposito vincolato presso un Notaio, con mandato irrevocabile a svincolare tale importo a favore della società solamente previa evidenza del positivo raggiungimento di una delle soluzioni di cui all'art. 23 n. 1 CCII, ovvero, della predisposizione di un piano attestato ex art. 56 CCII, ovvero, in ogni altro caso, previa autorizzazione del Giudice Delegato;</u>

considerato peraltro che - ritenuta non esaustiva la ricerca effettuata in costanza di CN dell'offerente oggetto della istanza *sub judice* e in ragione della qui disposta ricerca di ulteriori interessati sul mercato - il termine

per la proposta formulata da appare eccessivamente contratto e inidoneo a consentire adeguatamente la stessa pubblicità richiesta da parte istante, in via gradata, nella medesima istanza; si invita pertanto la società istante a raccogliere una proroga del predetto termine così da "allinearla" al termine di pubblicità;

PQM

INVITA la società istante a far versare da parte dell'offerente la cauzione come in narrativa, entro il 16.07.2024 (data antecedente l'udienza già fissata per l'esame della istanza ex art. 22 CCII) e integrando le modalità di versamento corrispettivo come in narrativa disposto;

INVITA sin d'ora la società istante a raccogliere da parte di proposta di cessione del ramo di azienda;

DISPONE che la società all'esperto- provveda:

-fornendo successiva prova dei relativi adempimenti

a pubblicare, dal 15.07.2024:

- -sul sito del Tribunale nell'area destinata alle vendite, ove operativa;
- -sul Portale delle Vendite Pubbliche:
- -su Il SOLE 24 ORE on line,;
- -nonché anche su siti specializzati da individuarsi tra quelli autorizzati ai sensi del D.M. 31/10/2006 (Entietribunali.it; Astegiudiziarie.it; Gobid.it)

il tutto, allo stato, per una durata di almeno 15 giorni consecutivi;

nonché mediante almeno un annuncio su Il Sole 24 Ore <u>cartace</u>o subito e un secondo annuncio dopo l'udienza del 17.07.2024;

il contenuto della offerta sino ad ora pervenuta, <u>previe integrazioni disposte in narrativa con il</u> presente provvedimento;

comunicando l'indirizzo PEC al quale inoltrare richiesta per avere la disponibilità della documentazione di interesse e dando la possibilità agli interessati, previa registrazione e sottoscrizione di un impegno di riservatezza, di accedere <u>ad una data room</u> creata e gestita dalla e e con controllo/ausilio/supervisione anche dell'esperto, con i documenti forniti dalla società e con oneri e spese a carico di quest'ultima, così da permettere la consultazione dei dati di interesse e contenente l'invito a manifestare interesse all'acquisto dell'azienda a condizioni migliorative rispetto all'offerta in atti, *ut supra* integrata e con previsione di versamento di analoga cauzione;

<u>nonché</u> procedendo la società ricorrente a immediata comunicazione mirata via PEC a tutti i soggetti operanti nel settore, già asseritamente coinvolti dalla società in precedenza, così come elencati nel ricorso;

DISPONE che la società in costanza di pubblicità e comunque all'esito dei 15 giorni provveda sollecitamente a relazionare l'esperto;

DISPONE, altresì, ad integrazione del decreto del 05.07.2024 e come evidenziato anche dall'ausiliario nel parere preliminare, che l'ESPERTO nel parere del 12.07.2024 ad integrazione di quanto ivi richiesto, provveda a fornire valutazione specifica in ordine alla operazione di cessione in rapporto alle prospettive di successo della composizione negoziata, avuto altresì riguardo all'esito delle trattive sino a ora condotte e alla compatibilità dei tempi previsti per il *closing* di cui all'offerta di Livello 5 Srl (e per la definitiva cristallizzazione del prezzo) con i termini di durata massima delle misure protettive.

Si comunichi con sollecitudine:

- -a 101 CAFFÈ S.R.L. come difesa in atti;
- -all'esperto;
- -all'ausiliario nominato,

Il Giudice dott. Luca Giani